



CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)

P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero 20 del 10 giugno 2025*

In breve

- 1 **Medici convenzionati: chiarimenti su fatturazione elettronica e obblighi certificativi**
- 2 **Nuove regole di accesso ai crediti d'imposta Transizione 4.0**
- 3 **Patente a crediti settore edile**

Approfondimenti

- 1 **Le detrazioni edilizie e il bonus elettrodomestici dal 2025**
- 2 **Le assicurazioni catastrofali dopo la conversione del DL. 39/2025**
- 3 **Il quadro CP per le società di capitali**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto

Dott.ssa Beatrice Gitto

Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa



3

L'Agenzia interpreta



9

Il Giudice ha sentenziato



.....	11
In breve.....	15
Medici convenzionati: chiarimenti su fatturazione elettronica e obblighi certificativi	15
Nuove regole di accesso ai crediti d'imposta Transizione 4.0	18
L'Approfondimento	20
Le detrazioni edilizie e il bonus elettrodomestici dal 2025 – prima parte	20
L'Approfondimento	26
Le assicurazioni catastrofali dopo la conversione del DL 39/2025	26
L'Approfondimento	37
Il quadro CP per le società di capitali.....	37

Flash di stampa



Acconto IMU del 16.06	IL SOLE 24 ORE 26.05.2025	Il 16.06.2025 scade il termine per la prima rata di acconto IMU 2025 (saldo entro il 16.12.2025).
Quadro RM nel modello Redditi 2025	IL SOLE 24 ORE 26.05.2025	Le uniche modifiche subite dal quadro RM del modello Redditi 2025 riguardano i redditi di natura finanziaria di fonte estera non incassati mediante intermediari, assoggettati a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva. Questi devono essere indicati nei righi RM31 e RM32 e non più nei righi RM12 e RM13.
Quadro RT del modello Redditi	IL SOLE 24 ORE 26.05.2025	Nel modello Redditi 2025 sono state apportate modifiche al quadro RT, dove sono presenti 5 "Sezioni A", nelle quali vanno indicati i dati per il calcolo delle plusvalenze, minusvalenze e altri redditi dell'anno, e 5 "Sezioni B", in cui vengono calcolati gli imponibili e le minusvalenze eccedenti per ciascuna "Sezione A".
Monitoraggio fiscale	IL SOLE 24 ORE 26.05.2025	Uno degli errori più ricorrenti commessi è la riduzione della sanzione in proporzione alla percentuale di possesso delle attività per la regolarizzazione tramite ravvedimento. Infatti, se le attività sono intestate al 50% ai due coniugi, ogni coniuge deve applicare comunque la sanzione (del 3% o del 6%) sul 100% del valore finale delle attività estere complessive, e non solo sul 50% di sua proprietà.
Testo Unico imposta di registro, bollo e successioni	IL SOLE 24 ORE 27.05.2025	Il Testo unico dell'imposta di registro, bollo e imposte su successioni e donazioni è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare.
Rettifiche fiscali dei ricavi e Oic 34	IL SOLE 24 ORE 27.05.2025	La principale novità contabile dei bilanci 2024 riguarda la prima applicazione del principio contabile Oic 34 sui ricavi dove per

		le società di capitali che utilizzano la derivazione rafforzata, le regole fondamentali del principio contabile trovano immediata rilevanza ai fini Ires (oltre che per l'Irap).
Dichiarazione IMU per enti pubblici e enti non commerciali	ITALIA OGGI 27.05.2025	Università, Asl e enti di previdenza devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30.06.2025.
Auto a uso promiscuo	IL SOLE 24 ORE 27.05.2025	Assonime, con circolare n. 12/2025, ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dell'auto concessa al dipendente a uso promiscuo precisando che il vecchio regime potrà essere applicato ai veicoli immatricolati dopo il 1.07.2020, concessi in uso a un dipendente, e oggetto sia di proroga sia di riassegnazione ad altro dipendente dopo il 31.12.2024.
Rottamazione- quater	IL SOLE 24 ORE 27.05.2025	I contribuenti in regola con i pagamenti della rottamazione-quater devono pagare l'ottava rata il 31.05.2025.
Modifiche al CPB	ITALIA OGGI 28.05.2025	Il Ministero dell'Economia sta apportando qualche correzione al concordato preventivo biennale. Tra le correzioni si segnala l'eliminazione della causa di decadenza dal concordato con avvisi bonari se vengono saldati entro 60 giorni.
Estromissione agevolata	ITALIA OGGI 28.05.2025	Al fine di beneficiare dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale occorre basarsi su comportamenti concludenti e l'emissione di documenti contabili, se previsti.
Modello 730 precompilato congiunto	ITALIA OGGI 28.05.2025	Durante la compilazione del 730 congiunto tra coniugi, ogni parte mantiene la piena autonomia accedendo alla propria area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate e operando in completa indipendenza e privacy, salvo acconsentire alla presentazione dell'unico modello in

		qualità di soggetto dichiarante o di coniuge congiunto.
Trattamento fiscale auto aziendali in uso promiscuo	ITALIA OGGI 28.05.2025	Con circolare n. 12/2025 Assonime ha proposto una soluzione interpretativa riguardo alle incertezze normative ancora in essere sul tema, chiarendo che il concetto di “concessione di veicoli ad uso promiscuo” fa riferimento al momento in cui l’impresa ha destinato il veicolo in uso ai dipendenti dal punto di vista oggettivo. Inoltre, il regime in base alla alimentazione dei veicoli dovrebbe trovare applicazione ai veicoli full electric e ibridi plug-in anche se ordinati entro il 31.12.2024, a condizione che risultino immatricolati e assegnati a uso promiscuo con contratti stipulati successivamente.
Procedura di sdoganamento centralizzato	IL SOLE 24 ORE 28.05.2025	Il 2.06.2025 entra in vigore la procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione in tutti i Paesi dell’Unione Europea, anche se l’Agenzia delle Dogane ha già creato un’area per sperimentare tale procedura.
Malfunzionamenti del portale Agenzia delle Entrate	IL SOLE 24 ORE 29.05.2025	Il portale dell’Agenzia delle Entrate ha avuto nuovi problemi di accesso e malfunzionamenti nella giornata del 28.05.2025 mettendo in difficoltà i professionisti impegnati nella prenotazione del credito d’imposta Zes unica e del credito d’imposta Zes agricoltura, oltre che ad altri adempimenti in scadenza alla fine del mese.
CPB in dichiarazione dei redditi	ITALIA OGGI 29.05.2025	Il concordato preventivo biennale per i periodi 2024 e 2025 va indicato nella dichiarazione dei redditi, dove occorre valutare l’opportunità di scegliere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, oltre a rilevare le variazioni in aumento o diminuzione del reddito concordato.
Invio comunicazioni Enea ancora non possibile	ITALIA OGGI 29.05.2025	L’Agenzia ha comunicato che per le nuove tecnologie non è ancora possibile l’invio delle comunicazioni per l’ecobonus e il superbonus, anche se la loro trasmissione

		deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Aggiornamento modelli Isa 2025	IL SOLE 24 ORE 29.05.2025	È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 24.04.2025 che contiene le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) applicabili al periodo d'imposta 2024, con le integrazioni a tutti i 172 modelli Isa.
Immobili oggetto di superbonus	ITALIA OGGI 29.05.2025	Gli immobili ceduti nel 2024 e che sono stati interessati da lavori superbonus sono presenti nella dichiarazione dei redditi e al fine di determinare la plusvalenza imponibile si deve tener conto dei nuovi principi introdotti nella disciplina dei redditi diversi.
Credito Iva maturato ante liquidazione giudiziale	ITALIA OGGI 29.05.2025	L'Associazione italiana dottori commercialisti, nella norma di comportamento n. 230/2025, ha chiarito che può essere usato in compensazione orizzontale oppure richiesto a rimborso, il credito Iva maturato dall'impresa anteriormente alla liquidazione giudiziale e risultante dalla dichiarazione presentata dal liquidatore.
Proroga versamenti fiscali	ITALIA OGGI 30.05.2025	I vertici del MEF stanno predisponendo un possibile provvedimento per prorogare i versamenti fiscali dal 30.06.2025 al 31.07.2025, senza maggiorazione.
Regime forfetario con deroga per i contratti di lavoro misti	IL SOLE 24 ORE 30.05.2025	L'art. 17 L. 203/2024 (Collegato Lavoro) stabilisce una deroga alla causa ostativa che impedisce l'accesso al regime forfetario in presenza di attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso, o erano in corso, rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.
Nuovi codici Ateco	IL SOLE 24 ORE 31.05.2025	L'eventuale cambio di ISA dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non fa

cessare il concordato preventivo biennale relativamente per il 2025.

Novità fiscali con il decreto correttivo

IL SOLE 24 ORE
31.05.2025

Non è prevista la proroga dei versamenti delle imposte in scadenza il 30.06.2025, anche se è possibile rinviare il versamento delle imposte dovute al 30.07.2025, applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Esenzione Imu per i terreni agricoli

IL SOLE 24 ORE
31.05.2025

L'esenzione Imu sui terreni agricoli si applica a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se conducono il terreno, anche se in alcuni casi, può anche essere in capo a un soggetto diverso dal proprietario senza che questo comprometta l'esenzione.

Scadenza per stipula polizze catastrofali

IL SOLE 24 ORE
31.05.2025

La scadenza entro cui sottoscrivere l'assicurazione contro le catastrofi varia in funzione della dimensione di imprese, in questo modo:

- per le imprese di medie dimensioni (meno di 250 persone e fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) è fissata al 1.10.2025;
- per le piccole e microimprese (rispettivamente meno di 50 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) è fissata al 31.12.2025;
- per le grandi imprese (che superano 2 dei seguenti limiti, ovvero totale dell'attivo 25 milioni di euro, ricavi 50 milioni di euro e dipendenti in media 250) la scadenza è fissata al 30.06.2025.

Imposta di successione e donazione nel trust

IL SOLE 24 ORE
2.06.2025

L'imposta di successione e donazione è caratterizzata dal fatto che la sua quantificazione cambia in funzione del rapporto (di parentela, coniugio o affinità)

che lega il dante causa e il soggetto beneficiato.

Rateazione sanzioni definite in acquiescenza

IL SOLE 24 ORE
2.06.2025

La rateazione delle sanzioni definite in acquiescenza dovrebbe essere possibile solo per atti di contestazione o per violazioni commesse dal 1.09.2024. Le rate possono essere fino a 8 trimestrali o 16 (se le somme dovute superano i 50.000 euro). La prima 1^a rata va versata entro il termine per proporre ricorso mentre le rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, corrispondendo anche gli interessi.

Nuovo cuneo fiscale

ITALIA OGGI
2.06.2025

Dal mese di giugno i datori di lavoro devono verificare il diritto di attribuire in busta paga i 2 bonus che costituiscono il nuovo cuneo fiscale operativo da quest'anno: il primo spetta fino a 20.000 euro mentre il secondo da 20.000 a 40.000.

Revisione catastale per gli immobili di categoria catastale D

ITALIA OGGI
2.06.2025

Anche la rendita degli immobili produttivi censiti nella categoria catastale "D", come capannoni industriali, opifici e fabbricati destinati ad attività produttive in genere, deve essere aggiornata nel caso in cui gli interventi edilizi realizzati ne hanno variato consistenza o capacità reddituale.

L'Agenzia interpreta



Iva agevolata per mascherine	INTERPELLO N. 141 DEL 23.05.2025	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i dispositivi di protezione individuale sono tuttora soggetti ad aliquota Iva del 5%, senza bisogno di provarne la destinazione sanitaria.
Iva per prestiti di personale	CIRCOLARE N. 5/E/2025	L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha ribadito che per poter applicare l'Iva ai prestiti di personale dietro rimborso del puro costo, occorre la coesistenza di tutti i presupposti dell'imposta.
CPB e dichiarazione correttiva nei termini	INTERPELLO N. 908-62/2025	La Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia, ha precisato che a definire la scelta del contribuente ai fini del concordato preventivo biennale risulta essere l'ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari del 31.10.2024.
Patto di sospensione del rapporto di lavoro	INTERPELLO N. 142 DEL 27.05.2025	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che per poter applicare il nuovo regime agevolato degli impatriati, non importa se prima di trasferire la residenza fiscale in Italia, il contribuente abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro per cui lavorerà in Italia.
Ritenuta sui proventi distribuiti da fondo immobiliare italiano	INTERPELLO N. 143 DEL 27.05.2025	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, chiarisce che i proventi distribuiti da un fondo immobiliare italiano a un gestore di Singapore sono esenti, così come le plusvalenze da cessione delle quote non sono da tassare in Italia.
Tassazione del trust	INTERPELLO N. 144 DEL 28.05.2025	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che nell'ipotesi di trust istituito ai sensi della legge inglese e soggetto a imposizione societaria a Malta, i dividendi percepiti dalla partecipata italiana scontano la ritenuta della misura piena (26%), mentre

la plusvalenza da realizzo della partecipazione non qualificata gode di una esenzione.

**Trust autonomo
soggetto passivo
d'imposta**

INTERPELLO
N. 145
DEL 28.05.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che il trust è un autonomo soggetto passivo di imposta solo quando, sulla base della disciplina applicabile e delle previsioni del suo atto istitutivo, non si ravveda alcuna forza di interposizione e i poteri gestori del trustee non risultino limitati o svuotati da ingerenze del disponente e/o dei beneficiari.

**Limiti alle detrazioni
in base al reddito e
ai figli a carico**

CIRCOLARE
N. 6/E/2025

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha affermato che se viene superato il tetto di spese detraibili introdotto dalla legge di Bilancio 2025, spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione.

**Clausola penale
nella locazione con
cedolare secca**

INTERPELLO
N. 146
DEL 29.05.2025

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che la clausola penale inserita in un contratto di locazione non è soggetta a imposta di registro se viene esercitata l'opzione per la cedolare secca.

**Lettiere vegetali e
aliquota 22%**

RISOLUZIONE
N. 59/E/2024

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, applica al commercio di lettiere vegetali l'aliquota Iva ordinaria del 22%, creando rilevanti e diffusi impatti negativi in quanto, oltre ai prodotti impiegati per la cura degli animali domestici ha colpito anche quelli relativi agli animali da allevamento.



Il Giudice ha sentenziato

Transfer pricing	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI MILANO N. 5328/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha precisato che l'art. 7, c. 5- bis D.lgs. 546/1992 prevede un onere di prova rafforzato in capo al Fisco nelle contestazioni riguardanti i prezzi di trasferimento.
Merger leveraged buy out	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI REGGIO EMILIA N. 111/2025	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia non ritiene legittima l'operazione di merger leveraged buy out se finalizzata a garantire a una società un nuovo e più solido assetto sociale, che consenta di migliorare le performance patrimoniali e reddituali.
Notifica a soggetto diverso dal destinatario	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA N. 6634/2024	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha stabilito che, in caso di notifica di un atto impositivo a soggetto diverso dal destinatario, basta dare notizia della notifica al destinatario mediante una lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.
Omesso versamento di ritenute certificate	CORTE DI CASSAZIONE N. 13135/2025	La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che il soggetto attivo del reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine finale previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta relativa al periodo d'imposta dell'anno precedente.
Rendita catastale per le pale eoliche	CORTE DI CASSAZIONE N. 13806/2025	La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che nel computo della rendita catastale degli impianti eolici non vanno considerati le torri e le turbine (aerogeneratori) mentre devono essere considerati il plinto di fondazione, le

		spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore.
Onere della prova giudizio tributario	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA N. 198/2025	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, ha stabilito che il nuovo onere della prova ex art. 7, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992, non contrasta con l'applicazione delle presunzioni legali che pongono a carico del contribuente l'onere della prova.
Bonus ricerca e sviluppo	C.G.T. DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA N. 883/2025	La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia consente di beneficiare del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, previsto dall'art. 3 D.L. 145/2013, anche se i requisiti di creatività e novità derivano dall'analisi, rielaborazione, estrapolazione e riorganizzazione di contenuti scientifici già esistenti.
Recupero credito d'imposta per imposte pagate all'estero	CORTE DI CASSAZIONE N. 10642/2025	La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito che nel sistema tributario italiano il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero può essere recuperato nel termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., anche se non compare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato.
Dichiarazione di successione per chi perde l'eredità	CORTE DI CASSAZIONE N. 14063/2025	La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che il chiamato all'eredità devoluta per testamento che poi perda la vocazione ereditaria per un successivo testamento, nel quale sia istituita un'altra persona come erede, non deve presentare la dichiarazione di successione.
Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti	CORTE DI CASSAZIONE N. 19675/2025	La Cassazione, con la sentenza, ha stabilito che l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti non è punibile per effetto della riforma fiscale e della legge Cartabia.
	CORTE DI CASSAZIONE	La Cassazione, con la sentenza, al contribuente imputato per l'utilizzo di

Riduzione della pena per pagamento del debito	N. 20068/2025	fatture per operazioni inesistenti ha ridotto fino alla metà la pena e non ha applicato le sanzioni interdittive grazie ai modelli F24 che dimostrano il pagamento del debito col Fisco.
Credito non spettante e inesistente	CORTE DI CASSAZIONE N. 19868/2025	La Cassazione penale, con la sentenza, ha precisato che la nuova nozione di credito non spettante e inesistente introdotta dalla riforma del regime sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) si applica retroattivamente.
Sopravvenienze attive derivanti da sentenze	CORTE DI CASSAZIONE N. 13361/2025	La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive rilevano nel periodo in cui è depositata la sentenza che riconosce il credito ovvero disconosce il debito preesistente.
Costi indeducibili	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI BARI N. 335/5/2025	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari non ha applicato in via automatica la presunzione del Fisco secondo cui i costi indeducibili accertati in capo ad una società a ristretta base azionaria (società il cui controllo è in mano a un piccolo numero di azionisti o soci) presumono la distribuzione di utili in capo ai soci.
Ricorso inammissibile contro sospensione e scarto della comunicazione di cessione/sconto bonus edilizi	C.G.T. DI PRIMO GRADO DI AVELLINO N. 1537/01/2024	La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino ha stabilito che è inammissibile il ricorso contro i provvedimenti di sospensione e scarto della comunicazione di cessione/sconto presentata ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020. La sentenza contrasta con la dottrina prevalente (in tal senso le decisioni della C.G.T. Trento n. 60/01/2025, 75 e 76, sezione 2 del 2025, C.G.T. Trieste n. 81/01/2023, C.G.T. Pavia n. 434/01/2024 e C.G.T. Reggio Emilia n. 44/02/2025).
Notifica cartella di pagamento tramite Pec	C.G.T. DELLA PUGLIA N. 4042/3/2024	La C.G.T. della Puglia, nella sentenza n. 4042/3/2024, ha stabilito che la notifica di una cartella di pagamento trasmessa dall'esattore da un indirizzo Pec non

presente nell'indice Ini-Pec, è inesistente.

Redazione del ricorso

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 1211/2025

La Cassazione, con l'ordinanza, ha sancito l'inammissibilità del ricorso "incoerente nei contenuti e oscuro nella forma", condannando d'ufficio il ricorrente a pagare all'altra parte una somma stabilita in via equitativa, in base all'art. 96, c. 3 c.p.c.

Società cancellata e rappresentanza processuale

CORTE DI
CASSAZIONE
N. 10429/2025

La Cassazione, con l'ordinanza, ha chiarito che la società, seppure cancellata dal Registro delle imprese, mantiene per i 5 anni successivi la rappresentanza processuale e per questo il liquidatore può sia stare in giudizio che conferire mandato alle liti.

In breve

Medici convenzionati: chiarimenti su fatturazione elettronica e obblighi certificativi

La Risposta n. 132/2025 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli obblighi certificativi dei compensi corrisposti ai medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con un focus specifico sui soggetti aderenti al regime forfettario, alla luce delle novità normative introdotte dal D.lgs. 1/2024.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguarda la modalità di certificazione dei compensi erogati ai medici di medicina generale (MMG), ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato (MCA) e ai pediatri di libera scelta (PLS) che operano in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per tali rapporti, l'art. 2 del DM 31 ottobre 1974 prevede che "il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti mutualistici tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972". Tale documento, che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del decreto IVA (DPR 633/72), esonera i medici convenzionati dall'emissione della fattura.

Dal 1° gennaio 2024, è obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario (art. 18 c. 2-3 DL 36/2022). Inoltre, l'art. 3 D.Lgs 1/2024 ha aggiunto il comma 6-septies all'art. 4 DPR 322/1998, esonerando tali soggetti dall'emissione della Certificazione Unica (CU) a partire dall'anno d'imposta 2024.

L'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la risoluzione 98/E/2015 che le disposizioni del DM 31 ottobre 1974 restano valide anche per la fatturazione elettronica, ribadendo che non è stata creata una nuova categoria di fattura. L'obbligo di emettere una fattura non è stato modificato dal DM 55/2013. La risposta all'interpello n. 558 del 2021 ha confermato che, per i medici di continuità assistenziale, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'azienda sanitaria sostituisce la fattura, indipendentemente dal regime fiscale applicato.

Venendo al quesito più recente, l'azienda sanitaria istante ha chiesto all'Amministrazione finanziaria se, alla luce delle nuove disposizioni, fosse corretto non emettere la Certificazione Unica (CU) nei confronti dei medici convenzionati in regime forfettario.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 132/2025, ha chiarito che l'esonero dall'emissione della CU previsto dal comma 6-septies dell'art. 4 del DPR 322/1998 trova giustificazione nel

fatto che le informazioni reddituali relative ai contribuenti forfettari sono comunque reperibili attraverso il sistema di fatturazione elettronica.

Come precisato dalla circolare 8/E del 2024: "Con l'inserimento del comma 6-septies nell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, è previsto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies dello stesso articolo".

In sostanza, questo esonero riguarda il rilascio ai percipienti e la trasmissione del file telematico all'Agenzia delle Entrate della CU, attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.

La novità mira alla semplificazione degli adempimenti, estendendo l'obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA. Questo obbligo decade poiché i dati dei compensi sono disponibili automaticamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, per i medici convenzionati con il SSN, le disposizioni dell'art. 2 del DM 31 ottobre 1974 rimangono in vigore, esonerandoli dall'obbligo di fatturazione elettronica. Il foglio di liquidazione rilasciato dall'azienda sanitaria "tiene luogo della fattura".

L'esonero dalla fatturazione elettronica è fondamentale per l'applicazione del comma 6-septies dell'art. 4 DPR 322/1998. Senza questa esenzione, le aziende sanitarie devono continuare a emettere i fogli di liquidazione per i medici convenzionati e rispettare l'emissione della CU.

In merito alla compilazione della Certificazione Unica Lavoro Autonomo 2025 relativa ai compensi corrisposti nel 2024, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza della soluzione prospettata dall'istante. Tale soluzione prevede:

- l'indicazione dei compensi al punto 7 del modello di certificazione;
- l'esposizione al punto 6 del codice 25, istituito per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica;
- l'indicazione al punto 8 della differenza tra l'ammontare lordo (punto 4) e le somme non soggette a ritenuta (punto 7).

In considerazione dell'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le strutture preposte al

controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate.

Nuove regole di accesso ai crediti d'imposta Transizione 4.0

Il Decreto Direttoriale MIMIT del 15.05.2025 stabilisce il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per beneficiare del bonus investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati nel periodo 1.1.2025 – 31.12.2025, oppure entro il 30.06.2026 se entro il 31.12.2025 l'ordine risulta accettato dal venditore con il contestuale pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

Il “nuovo” bonus, rispetto a quello concesso nel 2024, non opera più in via automatica. Per la prenotazione si deve rispettare l'ordine cronologico delle domande con un limite di spesa fissato a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo Decreto trova applicazione anche per gli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31.12.2024 dove l'ordine non risulta accettato e non è stato versato almeno il 20% del costo a titolo di acconto. Gli investimenti accettati e per cui è stato versato l'acconto del 20% al 31.12.2024, vengono disciplinati dal Decreto del 24.04.2024.

Si attende un prossimo decreto che stabilirà l'entrerà in vigore del modello per poterlo poi trasmettere attraverso i servizi informatici messi a disposizione dal GSE.

L'impresa ha l'onere di trasmettere il modello di comunicazione in via preventiva, entro e non oltre il 31.01.2026, indicando l'ammontare complessivo degli investimenti indicati all'allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato. Successivamente, l'impresa deve inviare nuovamente il modello in via preventiva, indicando la data e l'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, entro 30 giorni dal primo invio. Infine, entro il 31.01.2026, è necessario trasmettere il modello di comunicazione al completamento degli investimenti conclusi al 31.12.2025, ovvero entro il 31.07.2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30.06.2026.

Nel caso in cui l'impresa non invii la comunicazione entro i termini indicati, la procedura e il relativo credito non vanno a buon fine.

Per le imprese che, alla data di pubblicazione del Decreto in oggetto, hanno comunicato investimenti in via preventiva/completamento, per la prenotazione delle risorse, assume rilevanza l'ordine cronologico di invio della comunicazione a condizione che, entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, trasmettano il modello di comunicazione/di completamento.

L'impresa per essere certa dell'invio del modello di comunicazione deve ottenere la ricevuta di avvenuto invio che riporta anche il credito d'imposta comunicato.

Il MIMIT ha l'onere di inviare all'Agenzia delle Entrate, l'elenco delle imprese autorizzate a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese. Viceversa, l'Agenzia invia l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta al MIMIT.

Il credito può essere utilizzato in compensazione dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT alle Entrate, esclusivamente in modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Naturalmente, l'importo del credito utilizzato in compensazione non può essere maggiore dell'importo comunicato dal MIMIT.

L'Approfondimento

Le detrazioni edilizie e il bonus elettrodomestici dal 2025 – prima parte

PREMESSA

Con l'art. 1, commi 54-56 della Legge di Bilancio per il 2025 il Legislatore è intervenuto sui bonus fiscali riducendone significativamente l'impatto dopo l'escalation avvenuta durante il post Covid-19.

In particolare, le agevolazioni fiscali edilizie si sono ridotte quantitativamente e nuovi limiti alla detrazione sono stati introdotti per i soggetti IRPEF che percepiscono redditi complessivamente superiori a € 75.000.

Di seguito l'analisi della tematica.

IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO – ART. 16-BIS DEL TUIR

A partire dal periodo d'imposta 2025 la detrazione ex art. 16-bis del TUIR, meglio conosciuta come "**bonus casa**" varia in maniera significativa

Come noto, l'art. 16-bis, comma 1 del TUIR¹ stabilisce che la detrazione per gli interventi di manutenzione straordinaria sulle abitazioni private e la detrazione per gli interventi di

¹ L'art. 16-bis, comma 1 del TUIR afferma che: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

- a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del c.c.;
- b) di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lett. a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 n. 104/1992;

manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni spetta nella misura del 36% entro un massimale di spesa non superiore € 48.000.

Ebbene, con l'art 1, comma 54 della Legge n. 207/2024² il Legislatore ha introdotto nell'art. 16-bis il nuovo comma 3-ter che prevede una nuova regola per i prossimi anni.

Più precisamente viene disposto che per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis del TUIR, ad eccezione delle spese del comma 3-bis, per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione spetta sempre al 50%, la detrazione compete nella misura del 30% per le spese sostenute a partire dal 1.1.2025 fino al 31.12.2033, entro una soglia massima di spesa sempre di € 48.000.

In buona sostanza, questa diventa la regola generale, che, però, come spesso accade trova (vedremo di seguito) o potrebbe trovare in futuro una applicazione residuale, data la facoltà del Legislatore di prevedere regimi speciali.

Ed è proprio in questa ottica che deve essere vista l'introduzione di un regime transitorio per gli anni 2025, 2026 e 2027, che sancisce che per gli interventi, di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR, effettuati nel citato triennio, spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari:

- al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 nel limite massimo di € 96.000 per unità immobiliare;

-
- f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
 - g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
 - h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
 - i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
 - j) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici".

² L'art. 1, comma 54 della Legge n. 207/2024 prevede che: "All'art. 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: «1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»".

- al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 entro la soglia massima di € 96.000 per unità immobiliare.

Ma non finisce qui, perché sempre per il periodo transitorio viene altresì stabilito che in ipotesi di spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione è elevata:

- al 50% per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2025; e
- al 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

In pratica, durante il regime transitorio viene concesso un “**regalino**” temporaneo al contribuente che avrà così modo di adeguarsi al calo futuro delle detrazioni, beneficiando:

- nel periodo d'imposta 2025 della detrazione nella misura:
 - ✓ del 50% per lavori eseguiti sull'abitazione principale, della quale risulta proprietario o titolare di altro diritto reale; ovvero
 - ✓ del 36% per le abitazioni non principali, con lavori agevolabili anche da parte dei detentori;
- nei successivi anni 2026 e 2027 del bonus edilizio con aliquota:
 - ✓ del 36% per l'abitazione principale; e
 - ✓ del 30% per le abitazioni non principali.

Evidenziamo, inoltre, che:

- il massimale di spesa per il triennio resta ancora fissato a € 96.000; e
- la detrazione rimane suddivisa in 10 quote annuali sempre di pari importo.

Segnaliamo, infine, che:

- tra le spese detraibili, ex art. 16-bis del TUIR non rientra più la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (metano, GPL), dato che dette spese non risultano più agevolabili;
- ai fini delle imposte dirette e delle relative detrazioni per “**abitazione principale**” deve intendersi quella definita dall'art. 10, comma 3-bis del TUIR³, ovvero

³ L'art. 10, comma 3-bis del TUIR stabilisce che: “Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella

quell'abitazione dove la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale o i suoi familiari, dimorano abitualmente.

Sul punto precisiamo che non deve essere presa in considerazione la variazione della dimora abituale in caso di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, sempreché l'immobile in questione non risulti locato.

Segue una tabella di riepilogo.

Interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR	Immobile adibito ad abitazione principale	Altri immobili (no abitazione principale)
Periodo d'imposta 2025	50% di € 96.000	36% di € 96.000
Periodi d'imposta 2026 e 2027	36% di € 96.000	30% di € 96.000

ECOBONUS E SISMABONUS

L'ecobonus, ex art. 14 del DL n. 63/2013, riconosciuto in presenza di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici e il sismabonus, di cui all'art. 16, comma 1-bis del DL n. 63/2013, previsto in ipotesi di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico possono essere trattati congiuntamente, dato che entrambi sono stati prorogati e quantificati nella stessa misura, seppur con un ridimensionamento rispetto al passato.

Come disposto, infatti, dall'art. 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2025⁴ il contribuente può fruire delle agevolazioni "**ecobonus**" e "**sismabonus**", compreso il "**sismabonus**

quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

⁴ L'art. 1, comma 55 della Legge n. 207/2024 dispone che: "Al DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'art. 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente: «3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
- b) all'art. 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

acquisti” per le spese sostenute nel triennio 2025, 2026 e 2027, con le stesse aliquote di detrazione e gli stessi massimali di spesa previsti per il periodo transitorio triennale del **“bonus casa”**.

Per queste ragioni, nel limite massimo di spesa pari a € 96.000 ai contribuenti che eseguono questi tipi di interventi:

- sulle proprie abitazioni principali, detenute a titolo di proprietà o altro diritto reale, compete una detrazione nella misura:
 - ✓ del 50% per le spese sostenute nel 2025; e
 - ✓ del 36% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

Diversamente, per gli interventi sugli immobili diversi dall’abitazione principale, effettuati da contribuenti che detengono l’immobile tramite altro titolo idoneo, si pensi ad esempio, all’affitto o al comodato, le detrazioni per **“ecobonus”** e **“sismabonus”** spettano nella misura:

- del 36% per le spese sostenute nel 2025; e
- del 30% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

-
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
 - 2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente: «1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale»;
 - 3) al comma 2:
 - 3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;
 - 3.2) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024 e 2025»”.

Tuttavia, osserviamo che per i soggetti IRES, che possono ugualmente fruire dei bonus in questione, l'agevolazione compete sempre nella misura:

- del 36% per il periodo d'imposta 2025; e
- del 30% per i successivi anni 2026 e 2027).

Da ultimo, segnaliamo, che:

- come stabilito dall'art. 14, comma 3 del DL n. 63/2014⁵ e dall'art. 4 comma 4-bis, del DL n. 39/2024⁶ le detrazioni per le spese sostenute nel 2025 spettano con ripartizione decennale;
- non possono più beneficiare dell'agevolazione “**ecobonus**” le spese sostenute per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Segue una tabella di riepilogo.

Ecobonus e sismabonus	Immobile adibito ad abitazione principale	Altri immobili (no abitazione principale)
Periodo d'imposta 2025	50% di € 96.000	36% di € 96.000
Periodi d'imposta 2026 e 2027	36% di € 96.000	30% di € 96.000

⁵ L'art. 14, comma 3 del DL n. 63/2014 afferma che: “La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della Legge n. 244/2007, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009”.

⁶ L'art. 4-bis, comma 4 del DL n. 39/2024 prevede che: “Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli artt. 119 e 119-ter del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, e di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo”.

L'Approfondimento

Le assicurazioni catastrofali dopo la conversione del DL 39/2025

PREMESSA

Ha visto la luce la conversione in legge del D.L. 39/2025 a mezzo della quale sono state apportate alcune modifiche all'originaria previsione normativa contenuta nei commi da 101 a 111 dell'articolo 1 della Legge 213/2023.

Nel precedente numero 14 di questo quaderno si parlò della proroga e furono esposte le risposte ai quesiti (FAQ) dell'Associazione delle imprese di assicurazione (ANIA).

Una delle modifiche riguarda le decorrenze dove si vede prorogata l'originaria scadenza del 31/3/2025. La nuova previsione scaglionava la decorrenza al 1° ottobre per le imprese di medie dimensioni ed al 1/1/2026 per le piccole imprese.

Come anticipato, l'obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, legge n. 213/2023) e disciplinato dal D.M. n. 18 del 30/1/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2025, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'articolo 1, commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Come chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (aggiornate al 14/4/2025):

- l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e non dipende dalla sezione del Registro delle imprese dalla sezione nella quale sono iscritte;

- se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa;
- non sono obbligate a stipulare l'assicurazione le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile ma che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

La mancata sottoscrizione della polizza catastrofale non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma ha effetti indiretti rilevanti in merito all'accesso ai contributi pubblici.

In particolare, l'articolo 1, comma 102, della legge n. 213/2023 (finanziaria 2024) prevede che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.

Come specificato dal MIMIT nelle FAQ (aggiornate al 14/04/2025):

- tale disciplina sulle sanzioni non ha carattere autoapplicativo. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del D.L. n. 39/2025. Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213/2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1 del D.L. n. 39/2025;

- la disciplina sulle sanzioni in caso di mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa catastrofali non è retroattiva e, pertanto, non si applica anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. n. 39/2025. In particolare, il Ministero precisa che la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge di Bilancio 2024 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

TERMINE PER SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA

La legge di conversione conferma le nuove scadenze previste per la stipula obbligatoria dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati da calamità naturali.

In particolare, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 del DL 39/2025, il termine per adempiere all'obbligo viene differito:

- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese);
- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della predetta raccomandazione 2003/361/CE (si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

Ai sensi del comma 2, per le PMI le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) n. 2775/2023, il termine per adempiere all'obbligo assicurativo rimane fissato al 31/3/2025, ma è previsto un periodo di tolleranza di novanta giorni (fino al 30/6/2025) durante il quale il mancato



adempimento non sarà valutato ai fini dell'eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2013/34, modificato dalla direttiva (UE) 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Il D.L. n. 39/2025, convertito, non modifica il termine per adempiere all'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Per tali imprese, la scadenza resta al 31/12/2025, come previsto dall'articolo 19, comma 1-quater del D.L. n. 202/2024.

VALORE DEI BENI DA ASSICURARE

Con il comma 3-bis dell'articolo 1, inserito in sede di conversione, sono stabiliti i parametri per la determinazione del valore dei beni da assicurare.

In particolare, si specifica che tale valore coincide:

- per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo;
- per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo;
- per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 18/2025:

- per valore di ricostruzione, si intende l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;
- per costo di rimpiazzo, si intende il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

- per costo di ripristino, si intende il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Si ricorda che, ai sensi del D.M. n. 18/2025, la copertura assicurativa riguarda le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1. terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
2. fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
3. impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
4. attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Come precisato dal MIMIT nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (aggiornate al 14/4/2025), non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

- i beni immobili in costruzione, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile;
- i veicoli iscritti al P.R.A..

CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DEGLI IMMOBILI

Il comma 3-quinquies disciplina le condizioni di assicurabilità degli immobili, stabilendo che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

Gli immobili che non rispettano tali condizioni sono esclusi non solo dalla copertura assicurativa, ma anche dall'accesso a indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali o finanziamenti pubblici.

Esclusione della franchigia per le grandi imprese

Con il comma 3-ter si esclude dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 18/2025, e alle società controllate e collegate e che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.

Si ricorda che ai sensi del predetto decreto ministeriale, sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

- fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
- numero di dipendenti pari o superiore a 500.

A chi viene pagato l'indennizzo nel caso in cui l'imprenditore assicuri beni non di proprietà

Il comma 3-sexies chiarisce che, nel caso in cui l'imprenditore assicuri i beni di proprietà altrui utilizzati per l'attività di impresa, l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale, sarà corrisposto al proprietario, purché informato della stipula della polizza.

Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.

Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1891, comma 4, del codice civile, viene riconosciuto all'imprenditore privilegio relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

Al riguardo, si ricorda che il MIMIT nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito (aggiornate al 14 aprile 2025) ha specificato che l'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'articolo 2424 del codice civile, anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Come precisato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1-bis comma 2 del D.L. n. 155/2024, infatti, l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastofali è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.

A chi spetta l'obbligo di assicurarsi in caso di beni di terzi concessi in locazione

In sede di conversione in legge del D.L. n. 39/2025 sulle polizze catastofali è stato approvato un emendamento dalla commissione Ambiente della Camera nella seduta del 6 maggio 2025 secondo cui per i beni di terzi concessi in locazione, come i fabbricati ma anche gli impianti e le attrezzature, se non vengono assicurati dal proprietario, l'incombenza spetta obbligatoriamente all'affittuario/utilizzatore.

Tuttavia, in caso di danni, l'indennizzo sarà liquidato al proprietario che dovrà utilizzarlo per ripristinare i beni danneggiati o distrutti affinché l'imprenditore/utilizzatore

possa usarli per lo svolgimento della sua attività (qualora tale vincolo non sia rispettato, il locatario dei beni avrà comunque diritto a una somma per il lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività d'impresa).

FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 14.4.2025

1. Qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici?

R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. No, in quanto l'articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all'obbligo assicurativo?

R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.

4. L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?

R. Sì, l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a polizze collettive.

5. Le imprese soggette all'obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?

R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?

R. L'articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

7. Lo studio legale in cui viene esercitata l'attività professionale è soggetto all'obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?

R. L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

8. L'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofici?

R. Se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

9. L'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?

R. Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all'obbligo di stipula dell'assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?

R. L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

11. La disciplina legislativa di cui all'articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell'adempimento dell'obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?

R. La disciplina recata dall'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell'articolo 1 stabilisce, infatti, che

dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese "si deve tener conto" nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39.

Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall'articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39.

12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?

R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell'impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell'ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

L'Approfondimento

Il quadro CP per le società di capitali

PREMESSA

Come noto, il D.lgs. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo, il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In caso di accettazione della proposta, il contribuente deve dichiarare quanto concordato nella dichiarazione dei redditi e IRAP presentate per i periodi d'imposta oggetto di concordato.

In particolare, le società di capitali, al fine di determinare il reddito 2024 devono utilizzare il nuovo quadro CP presente nel Modello Redditi 2025 SC, di seguito esaminato.

IL REDDITO D'IMPRESA CONCORDATO 2024

L'articolo 16, D.lgs. 13/2024 prevede che il reddito d'impresa concordato 2024, proposto al soggetto tramite apposito software nel quadro CP del Modello Redditi presentato per il periodo d'imposta 2023, è individuato con riferimento alle regole ordinarie, senza considerare:

- plusvalenze, sopravvenienze attive, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di persone, studi associati di cui all'articolo 5, TUIR o in società di capitali trasparenti di cui all'articoli 115 e 116, TUIR, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società o enti di cui all'articolo 73, comma 1, TUIR.

Il comma 2 dell'articolo 16 prevede che il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili o le perdite derivanti dalle predette partecipazioni determinano una corrispondente variazione del reddito concordato 2024.

Pertanto, il reddito concordato 2024 da considerare ai fini fiscali è dato dalla somma algebrica di:

- reddito concordato 2024 proposto nel quadro CP del Modello Redditi 2024 a.i. 2023;
- saldo netto delle variazioni fiscali di cui al paragrafo precedente (plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti, utili o perdite da partecipazioni).

Le perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli articoli 8 e 84, TUIR.

Si ricorda che:

- il reddito d'impresa minimo da dichiarare non può essere inferiore a 2.000 euro;
- per le società di capitali trasparenti di cui agli articoli 115 e 116, TUIR, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci e/o collaboratori in base alle relative quote di partecipazione.

Fermo restando l'applicazione del reddito minimo da dichiarare, il contribuente può computare in diminuzione dal reddito concordato dell'anno in corso nonché dei redditi conseguiti in anni successivi nel rispetto delle ordinarie regole ai sensi degli articoli 8 e 84, TUIR, le perdite fiscali determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 2 (anni precedenti) e conseguite nei periodi d'imposta oggetto di concordato.

IL NUOVO QUADRO CP

Il nuovo quadro CP del Modello Redditi 2025 SC è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

- Sezione I "Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)";
- Sezione II "Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione";
- Sezione IV "Reddito effettivo";
- Sezione V "Cessazione e decadenza".

Le Sezioni I e IV vanno compilate anche dai soggetti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano:

- a società trasparenti che hanno aderito al CPB;
- a società trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società trasparenti che hanno aderito al CPB.

Le società che hanno aderito al CPB devono comunque compilare il quadro RF al fine della determinazione del reddito "effettivo" conseguito nel 2024.

Se la società è **socio di una società trasparente** artt. 5 e 115, TUIR, che ha aderito al CPB e che ha optato per la Flat Tax incrementale, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati:

CP3-CP5

- a **campo 1**, il **codice fiscale** della società trasparente partecipata;
- a **campo 2**, l'**imposta sostitutiva** dovuta dalla società socia (la somma dei campi 2 va riportata a rigo RX38, campo 1).

Qualora la società dichiarante partecipi al consolidato fiscale, l'imposta sostitutiva è liquidata e versata direttamente dalla società partecipante.

La Sezione II va compilata sia dalle società che hanno applicato la Flat Tax incrementale, sia dalle società che non intendono applicarla, al fine di determinare il reddito d'impresa rettificato da assoggettare ad IRES.

SEZIONE II		Plusvalenze		Sopravv. attive		Redditi da partecipazione		Utili distribuiti	
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Minusvalenze		Sopravv. passive		Perdite su crediti		Perdite da partecipazione	
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		Reddito concordato		Variazioni		Reddito minimo			
CP7 Reddito d'impresa	1		2		3		4		
	Soglia CPB		Reddito concordato rettificato		Perdita non compensata				
	4	,00	5	,00	6	,00			

Nei corrispondenti campi vanno indicate le variazioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.lgs. 13/2024.

CP6

Se il soggetto partecipa a società trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure a società trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione dei campi 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello "effettivo".

CP7

CAMPO 1

Reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato (al netto dell'eventuale imponibile di rigo CP1, campo 3, assoggettato a Flat Tax incrementale).

CAMPO 2

Somma algebrica delle variazioni del reddito concordato indicate a rigo CP6.

CAMPO 3	<p>Reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo ex art. 30, Legge 724/94 imputato da società trasparenti a cui il soggetto partecipa.</p>
CAMPO 4	<p>Somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società trasparenti che hanno aderito al CPB.</p>
CAMPO 5	<p>Reddito concordato rettificato, pari alla somma algebrica di campo 1 e 2. Tale importo non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di campo 3 e l'importo di campo 4 e non può essere inferiore alla differenza tra 2.000 e l'imponibile indicato a campo 3 di rigo CP1.</p> <p>Il reddito concordato rettificato va riportato a rigo RF63.</p>
CAMPO 6	<p>Perdita non compensata, pari alla seguente differenza, se positiva: $CP7, \text{ campo } 5 - (CP7, \text{ campo } 1 + CP7, \text{ campo } 2)$.</p> <p>Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.</p> <p>L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa va riportata a rigo RN4, campo 4 (TN / GN, in caso di trasparenza / partecipazione al consolidato).</p> <p>Ai sensi del comma 3 dell'art. 16, D.lgs. 13/2024, le perdite fiscali del contribuente conseguite nei periodi precedenti riducono il reddito indicato a campo 5 in base alle disposizioni di cui all'art. 84, TUIR.</p> <p>Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato a campo 3 di rigo CP1 e pertanto la perdita pregressa utilizzata a rigo RN4 deve tenerne conto.</p>

Nella Sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non considerando il reddito concordato.

SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo
		1	2	3
		,00	,00	,00

CP10	CAMPO 1	Reddito o perdita effettivi del quadro RF.
	CAMPO 2	Reddito effettivo del quadro RH.
	CAMPO 3	Reddito complessivo effettivo.

La Sezione V ospita le caselle relative alle eventuali ipotesi di cessazione e decadenza dal CPB.

Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni di cessazione ex articolo 21, D.lgs. 13/2024 o le circostanze eccezionali ex art. 19, comma 2, D.lgs. 13/2024.

A tal fine, nella casella "Cessazione" va indicato uno dei seguenti codici:

1	Il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel 2023. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA.
2	Il contribuente ha cessato l'attività .
3	La società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento . Al conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda.
5	Il contribuente dichiara ricavi ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR di ammontare superiore a 7.746.853 euro , ossia ricavi superiori del 50% rispetto al limite di 5.164.569 euro previsto per l'applicazione degli ISA.
6	Presenza delle circostanze eccezionali di cui all'art. 4, DM 14.06.2024, che hanno determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti il 30% rispetto a quelli oggetto del concordato.

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi in cui si verifica una delle condizioni di decadenza ex articolo 22, D.lgs. 13/2024. A tal fine, nella casella "Decadenza" va indicato uno dei seguenti codici:

1	A seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o
----------	--

	l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità.
2	A seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/98, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.
3	Sono indicati, in dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato.
4	Ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11, D.lgs. 13/2024 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2 (non avere debiti tributari / aver estinto debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, nei termini previsti per aderire al CPB).
5	Omesso versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, D.lgs. 13/2024.

A campo 3 di rigo CP11 va indicata la data di fine del primo periodo d'imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.

Ai sensi dell'articolo 11, D.lgs. 13/2024, le ipotesi di decadenza sono le seguenti:

- condanne per reati tributari: esclusione per i soggetti condannati, con sentenza irrevocabile, per reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB;
- operazioni straordinarie: esclusione in caso di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o conferimenti che alterano la struttura del contribuente;
- elevata percentuale di redditi esenti o esclusi: esclusione per i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni.

Quanto ai requisiti di accesso di cui all'articolo 10, D.lgs. 13/2024, si ricorda che i contribuenti non devono avere debiti definitivi iscritti a ruolo relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. A tal fine rilevano soltanto i debiti definitivi

ovvero quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. E' prevista comunque una soglia di tolleranza pari a 5.000 euro ovvero è consentita l'adesione al CPB se, entro i termini previsti per l'accettazione della proposta, l'ammontare complessivo dei debiti residui, comprensivi di interessi e sanzioni, è inferiore a 5.000 euro. Da tale soglia sono esclusi i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

IRAP

Le società che hanno aderito al CPB, dopo aver compilato il quadro IC per la determinazione del valore della produzione 2024 applicando le regole ordinarie, devono compilare il nuovo rigo IS250. Si ricorda che, in caso di adesione al CPB, il valore della produzione da indicare a rigo IC76 è quello indicato a rigo IS250 colonna 4, ovvero il concordato rettificato.

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
	rigo P08, mod. CPB	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

ACCONTI IRES/IRAP 2025

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e dell'IRAP, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti mediante risposte a FAQ.

In tema di acconti relativi all'anno d'imposta 2025, per le imprese che hanno aderito al CPB per gli anni 2024-2025, l'acconto calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024 in base al reddito concordato 2024 rettificato, senza considerare la quota di reddito eventualmente assoggettata ad imposta sostitutiva.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni ai Modelli Redditi 2025 secondo le quali, in caso di utilizzo del metodo storico di determinazione degli acconti, l'acconto è determinato sulla base del c.d. rigo differenza del quadro RN.

Trattandosi dell'acconto dovuto per il secondo anno d'imposta di adesione al CPB, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (IRES) e del 3% (IRAP), applicabile al solo primo periodo d'imposta di adesione (quindi, il 2024).

AGGIORNAMENTO ATECO 2025

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l'applicabilità della causa di cessazione di cui all'articolo 21 comma 1 lett. a) del D.lgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione in commento, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

In merito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell'attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell'applicazione della causa di cessazione.

Le prossime scadenze



3 giugno 2025

CREDITO D'IMPOSTA DI RICERCA E SVILUPPO

Il D.L. 25/2025 ha riaperto sino al 3.06.2025 il termine per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo.

16 giugno 2025

VERSAMENTO RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine entro cui versare la rata dell'Iva relativa al 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

IMU

Termine entro cui versare la prima o unica rata dell'IMU dovuta per il 2025 tramite modello F24.

25 giugno 2025

ELENCHI INTRASTAT

Termine entro cui presentare in via telematica gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
